

# Relazione del Notaio Mariano Sannino di Isernia illustrata nella riunione del collegio notarile dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino del 15 marzo 2006

## Il *trust* in Italia tra realtà e utopia

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Gli elementi essenziali del *trust*; 3) Profili tributari; 4) La trascrivibilità del *trust*.

### 1. Introduzione

Il *trust*, come istituto tipico di *common law*, non trova una equivalenza concettuale negli ordinamenti di *civil law*, che non conoscono la figura dello “sdoppiamento” della proprietà. L’introduzione del *trust* nell’ordinamento italiano – in seguito all’entrata in vigore, nel 1992, della Convenzione de l’Aja del 1985, sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento, ratificata dal nostro legislatore con legge ordinaria nel 1989 – è apparsa sin dall’inizio pertanto operazione non facile in quanto trapiantare, in un sistema di tradizione civilistica, un istituto di *common law* dall’origine completamente diversa, è apparsa impresa assai complessa.

Infatti, prima del 1992, la nostra giurisprudenza aveva in più occasioni, e sulla scorta di diversi argomenti, negato l’operatività dell’istituto in Italia<sup>1</sup>. Dal canto suo, la dottrina, pur evidenziando l’opportunità di rendere disponibile l’utilizzazione del *trust* ai cittadini italiani, non aveva mancato di rilevare che il tradizionale modello anglosassone presentava caratteristiche sostanzialmente incompatibili con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento privatistico<sup>2</sup>.

Accentuando le difficoltà, il legislatore, una volta ratificata la suddetta Convenzione – peraltro tutt’altro che chiara ed esaustiva –, non ha emanato norme in grado di favorire l’ambientamento dell’istituto nel nostro ordinamento. La lacuna normativa ha indotto la dottrina più sensibile ad occuparsi dei diversi problemi, teorici e pratici, sollevati dalla possibile applicazione del *trust* in Italia. Nell’ambito del dibattito che si è così sviluppato, il giurista è, stato chiamato a confrontarsi con i problemi che quotidianamente la pratica del diritto sottopone alla sua attenzione. Tra i principali, posti dall’operatività dell’istituto in esame nel nostro ordinamento, vanno sicuramente annoverati quello relativo alla validità dei *trust* puramente interni e quello concernente la sua trascrivibilità.

---

<sup>1</sup> App. Cagliari, 12 maggio 1898, Giur. it., 1898, I, 1, 612; e seguente Cass. Roma, 21 febbraio 1899, id., 1899, I, 1, 216, e Foro it., 1900, I, 501; Cass. Napoli, 29 marzo 1909, Giur. it., 1909, I, 1, 649; Trib. Oristano, 15 marzo 1956, Foro it., 1956, I, 1019; Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984, Riv. dir. not., 1985, 241.

<sup>2</sup> Cfr., tra gli altri, M. Lupoi, Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese, Milano, 1971; A. Gambaro, Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law, Riv. dir. civ., 1984, I, 93.

Su entrambe le questioni ora cennate, la dottrina italiana sembra essersi definitivamente avviata verso posizioni, largamente condivise, di sostanziale apertura<sup>3</sup>, che hanno finito per incoraggiare anche gli operatori del diritto. E ciò anche in forza di una prassi giudiziaria ed amministrativa che è apparsa sempre più orientata nel senso di superare le difficoltà pratiche al fine di consentire una piena ed efficiente utilizzabilità del *trust* in Italia<sup>4</sup>.

Tuttavia, l'ostacolo nella comprensione del *trust*, risulta in primo luogo quello di dover in parte adattare i cardini della stessa cultura giuridica aprendosi ad una analisi comparatistica che consenta di individuare, fra tanti ordinamenti che regolamentano il *trust*, quello più idoneo alla disciplina del caso concreto.

D'altronde, non si può intendere il funzionamento del *trust* se non si tiene conto del ruolo e dei poteri gestiti dal giudice in un sistema giuridico nel quale i principi della *equity* hanno un peso ed una dignità pari alle regole della *common law* e dove l'*equitable estate* trova tutela eguale a quella del *legal estate*: proprio questo ampio potere del giudice nella gestione della *equity* spiega l'ampio successo dell'istituto. *equity* della *common law*: intesa come complesso di principii, direttive e orientamenti che prescindono dallo stretto diritto e trovano le proprie radici e la propria legittimazione in un ordinamento alternativo ma non contrapposto al diritto, bensì omologo e concordante con lo stesso.

Pertanto, in un ordinamento nel quale il giudice applica il diritto e formula le sue decisioni senza il peso di rigide norme precostituite, il ricorso alla *equity* appare quasi naturale e consente di attenuare il rigore della legge e di limitare l'esercizio iniquo di un diritto, ispirandosi ai principi generali della buona fede, della tutela dell'affidamento, della tutela del contraente debole, ecc. L'utilizzo del *trust*, disciplinato da un ordinamento di *common law*, comporta l'accettazione del principio dell'equità come mezzo di tutela ispirato a criteri universali non codificati ma riconosciuti e praticati da tutti gli ordinamenti giuridici e, pertanto, affidabili e flessibili.

## 2. Gli elementi essenziali del *trust*

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Convenzione de L'Aja, <<per *trust* s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico>>. Si precisa poi che il *trust* presenta le seguenti caratteristiche:

---

<sup>3</sup> Cfr. tra gli altri RISSO-MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, studio approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, in *CNN Notizie* del 22 febbraio 2006; SCAGLIONE, *Compatibilità del trust con il sistema italiano*, in *Trusts*, 2005, p. 544; DI CIOMMO, *Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo*, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1296; LUPOI, *Osservazioni su due recenti pronunce in tema di trust*, in *Trusts*, 2004, p. 362; LUPOI, *I trust interni al vaglio giurisdizionale in occasione della trascrizione di un trust autodichiarato*, in *Notariato*, 2002, p. 385; LUPOI, *Lettera a un notaio conoscitore dei trust*, in *Riv. not.*, 2001, p. 1159, ed in *Trusts e attività fiduciarie*, 2002, p. 169; LUPOI, *Lettera a un notaio curioso di trusts*, in *Riv. not.*, 1996, p. GAMBARO, *Trust*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ.*, XIX, Torino 1999, p. 466 ss.

<sup>4</sup> Cfr. tra le ultime Trib. Milano 23 febbraio 2005, e Trib. Parma 3 marzo 2005, in *Riv. not.*, 2005, p. 868; Trib. Trieste 23 settembre 2005, in *Trusts*, 2006, p. 83; Trib. Trento 7 aprile 2005, in *Trusts*, 2005, p. 406; Trib. Velletri 7 marzo 2005, in *Trusts*, 2005, p. 407; App. Napoli 27 maggio 2004, in *Trusts*, 2004, p. 570; Trib. Trento 20 luglio 2004, in *Trusts*, 2004, p. 573; Trib. Napoli 1 ottobre 2003, e Trib. Parma 13 ottobre 2003, in *Riv. not.*, 2004, p. 564; Trib. Parma 21 ottobre 2003, in *Trusts*, 2004, p. 73; Trib. Verona 8 gennaio 2003, in *Trusts*, 2003, p. 409.

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;

b) i beni del trust sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*;

c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge;

d) il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il *trustee* stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

La nascita di un *trust* presuppone pertanto generalmente due distinti atti giuridici: l'atto istitutivo del *trust* (*trust instrument*) e l'atto di disposizione (*vesting deed*) dei beni del *trust* a favore del *trustee*. La eterogeneità della sua struttura e dei diversi tipi di *trust* non consente di elevarlo a categoria unitaria; la dottrina più qualificata propende ad escludere la natura contrattualistica dell'istituto, in quanto l'operazione si sostanzia in un atto unilaterale del costituente (*settlor*) con il quale vengono attribuiti (rectius affidati) al fiduciario prescelto (*trustee*) dei beni, che dovranno essere gestiti secondo le indicazioni impartite dal costituente, a vantaggio di determinate persone (beneficiari) o per il raggiungimento di un determinato scopo. La configurazione elementare del *trust* porta ad individuare tre soggetti: il *settlor*, il *trustee* ed il *beneficiary*; ma tale configurazione può ridursi a due soggetti, allorché beneficiario sia lo stesso disponente, ovvero aumentare con l'introduzione di un *protector*.

Il *settlor* o disponente o fiduciante è il soggetto che dà vita al *trust* ed effettua altresì l'investitura dei beni a favore del *trustee* che ne assume il pieno controllo: infatti, per effetto del trasferimento, il disponente perde ogni controllo sui beni costituiti in *trust*. La prassi moderna, tuttavia, ha elaborato una serie di meccanismi che attenuano questo totale distacco, consentendo al disponente un maggiore controllo sui beni del *trust* e sull'operato del *trustee*. Al fine di consentire l'accertamento di eventuali responsabilità del *trustee*, il disponente dovrà indicare nel *trust*, in modo chiaro e puntuale, gli obblighi del *trustee* e le modalità di esecuzione degli stessi, anche se il fiduciario gode comunque di un ampio margine di discrezionalità.

Natura e peso ben diversi avranno, invece, le *letters of wishes*, utilizzate soprattutto nell'ambito dei *trusts* discrezionali: attraverso tale mezzo il disponente esprime i suoi desideri circa le modalità di esecuzione degli obblighi del *trustee*: ma trattandosi di considerazioni aventi carattere confidenziale e personale, non saranno vincolanti per il *trustee*. Occorre ancora precisare che l'atto con il quale il *settlor* effettua l'investitura a favore del *trustee* deve avere efficacia reale: talché non sarà consentito al disponente promettere od obbligarsi ad effettuare successivi trasferimenti. Il soggetto più interessante è certamente il *trustee* o fiduciario che, ai sensi della legge inglese, potrà essere qualunque soggetto capace di avere la titolarità di un diritto di proprietà, anche se, nel mondo anglosassone, spesso il *trustee* è un banchiere o un avvocato.

L'atto costitutivo del *trust* (*trust deed*) definisce i diritti e gli obblighi del *trustee*, il quale deve amministrare in conformità alle istruzioni avute dal disponente, anche con riguardo ai compiti di amministrazione, gestione e investimento. In pratica, tranne il caso in cui venga nominato *trustee* una Banca, una SIM o una persona giuridica in genere, è molto frequente l'ipotesi in cui in un *trust* ci si avvalga di due o più *trustee*: in tale ipotesi l'amministrazione spetta a

ciascuno di essi disgiuntamente dagli altri, fatta eccezione per gli investimenti per i quali i *trustees* dovranno deliberare ad unanimità.

Nel caso di pluralità di *trustees*, una eventuale violazione degli obblighi derivanti dal loro status (*breach of trust*) comporta la loro responsabilità solidale verso i beneficiari, mentre nel rapporto interno ciascuno risponde per il fatto proprio, anche se ha l'obbligo di tenersi al corrente dell'attività degli altri *trustees*. Il *trustee*, in determinati casi, può delegare i suoi poteri e ricorrere al servizio di dipendenti salariati, ma deve, in ogni caso, amministrare con diligenza (*prudently*) e con fedeltà: in caso contrario egli sarà responsabile.

La figura dei beneficiari va definita in relazione a quella del *trustee*, giacché i loro diritti sono correlati alle obbligazioni del fiduciario: analogamente a quanto già detto per il *trustee*, il beneficiario risulta titolare di un diritto equitativo *in rem*. Quella del beneficiario non è una figura essenziale del *trust*, stante che talvolta può anche mancare, come nei *trusts* di scopo. Beneficiari del *trust* potranno essere persone fisiche o giuridiche, persone già esistenti al momento della costituzione o non ancora esistenti, capaci o no, e potrà essere beneficiario lo stesso disponente.

Normalmente i beneficiari vengono ben individuati nell'atto istitutivo del *trust* quali titolari del diritto equitativo di ricevere un reddito o un capitale; nei *trusts* discrezionali, invece, non vengono individuati con precisione i soggetti beneficiari, rimettendo tale determinazione al *trustee* o al protector: in tale ipotesi la scelta dovrà spesso ricadere fra gli appartenenti ad una categoria o tra i soggetti indicati in una lista redatta dal disponente.

L'oggetto del *trust* è detto *trust property* o *trust fund* e comprende tutti i beni e diritti che il disponente ha distaccato dal proprio patrimonio per la realizzazione delle finalità del *trust*. I beni costituiti nel *trust fund* rappresentano un patrimonio separato (o «segregato»), per la cui creazione non si richiede, come nella *civil law*, il ricorso alla personalità giuridica: detti beni pur intestati al *trustee* (*legal estate*), costituiscono una massa distinta, separata dal patrimonio del *trustee*, non aggredibile dai suoi creditori personali.

I casi di impiego del *trust* sono tendenzialmente infiniti, sicché sarebbe virtualmente impossibile enumerare i suoi scopi; in pratica nel sistema inglese il *trust* sostituisce diversi istituti della *civil law*, ma la generalità della sua utilizzazione va misurata con riguardo alle molteplici figure costruite nel sistema anglosassone. Alla luce delle predette considerazioni, una elencazione, sia pure solo esemplificativa, di una innumerevole serie di casi in cui il *trust* viene utilizzato nel sistema anglosassone ed in quello dei Paesi che hanno regolamentato tale istituto, avrebbe valore meramente conoscitivo. Il *trust*, infatti può essere impiegato per proteggere gli interessi degli incapaci ed il *trustee* potrebbe svolgere il ruolo che spesso la *civil law* attribuisce al tutore di un interdetto; potrebbe sostituire le donazioni ed i legati modali, con il vantaggio che le relative disposizioni non rischiano di essere inefficaci se la condizione non viene osservata o se il legatario premuore; potrebbe assicurare, ove necessario, la conservazione del patrimonio di un assente; potrebbe essere impiegato per proteggere gli interessi di associazioni ed enti che non hanno personalità giuridica; potrebbe sostituire una fondazione ed essere utilizzato in genere per scopi di beneficenza; potrebbe essere costituito dal debitore a beneficio dei suoi creditori, con l'intento di evitare il fallimento e la liquidazione giudiziale; potrebbe essere utilizzato per costituire una garanzia, evitando il danno economico della costituzione di una garanzia reale; ecc

### 3. Profili tributari

Le molteplici funzioni che un *trust* può assolvere presuppongono differenti strutture dell'istituto, ciascuna caratterizzata dalla maggiore o minore ampiezza di poteri del *trustee*, dall'esistenza o meno di beneficiari, dalla loro originaria individuazione e dalla natura delle loro posizioni soggettive. Una tale varietà non può non riflettersi sulle problematiche fiscali, nell'esame delle quali si deve rifuggire dalle generalizzazioni e fare invece riferimento ai singoli casi concreti o a categorie omogenee<sup>5</sup>. Alla mancanza di una disciplina civilistica del *trust* nel nostro ordinamento, corrisponde infatti la naturale mancanza di una specifica disciplina tributaria; tuttavia, tenuto conto della forza espansiva dell'obbligazione d'imposta, ci si rende conto che essa possa colpire ogni fenomeno economico fiscalmente apprezzabile, indipendentemente dalla sua specifica previsione, facendo ricorso alla disciplina più assimilabile.

Allo stato attuale l'unica fonte interpretativa, con carattere di ufficialità, è la circolare del Secit<sup>6</sup> che, dopo aver effettuato un inquadramento civilistico del *trust*, ne delinea gli aspetti fiscali. Derivando dal *trust* interno un rapporto giuridico trilaterale tra *settlor*, *trustee* e beneficiari, i suoi profili tributari sono in funzione delle singole relazioni giuridiche bilaterali che vengono a crearsi fra i vari soggetti e precisamente:

- 1) un rapporto essenzialmente fiduciario, consistente in un'attribuzione patrimoniale, tra *settlor* e *trustee*, col quale quest'ultimo viene incaricato di amministrare e gestire i beni in funzione dello scopo concordato;
- 2) un successivo negozio traslativo tra *trustee* e beneficiari finali, compiuto in adempimento dell'obbligo assunto con il negozio istitutivo di *trust*.

La costituzione di un *trust* per atto tra vivi può avvenire secondo due dinamiche diverse:

- 1) una fattispecie "a formazione progressiva", nella quale l'atto istitutivo del *trust* è distinto dall'atto dispositivo di segregazione dei beni nel *trust*, qualificato altresì come atto di dotazione;
- 2) l'atto istitutivo del *trust* contiene al suo interno anche l'atto dispositivo: l'intero programma di attribuzioni si esaurisce in un unico contesto (salvo sempre la possibilità che beni ulteriori vengano destinati al *trust*) e coincide con il negozio istitutivo.

Nella prima ipotesi, l'atto istitutivo del *trust*, esaurendosi nella delineazione del programma di attribuzioni da parte del *settlor* e non concretandosi in un vero e proprio atto dispositivo, è assimilabile ad un atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, il quale sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86).

Particolarmente complesso, invece, è l'inquadramento tributario dell'atto di dotazione - segregazione col quale il *settlor* attribuisce i beni al *trustee* (costituendo così, quindi, anche il rapporto obbligatorio di natura fiduciaria relativamente ai beni in oggetto). Per quanto riguarda il *trust* costituito con atto tra vivi, il dibattito dottrinale è stato per lungo tempo incentrato sull'applicabilità dell'imposta di registro o dell'imposta sulle donazioni, nonché sulla imposizione

---

<sup>5</sup> Cfr. Commissione Studi Tributari Studio n. 80/2003/T *Trust e imposte indirette* Approvato dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 21 novembre 2003.

<sup>6</sup> Delibera Secit 11 maggio 1998, n. 37, *La circolazione dei trusts esteri in Italia* (delibera del Servizio Consultivo e Ispettivo tributario).

di entrambi i trasferimenti collegati al *trust* (dal *settlor* al *trustee* e dal *trustee* al beneficiario) o soltanto dell'ultimo di essi. Si tratta di un dibattito sorto quando era ancora in vigore, nel nostro ordinamento, l'imposta sulle donazioni, ma che oggi ha perso l'importanza peculiare di allora, considerando che l'unica imposta applicabile rimane ora l'imposta di registro, alla luce anche del rinvio che ad essa fa la nuova normativa sulle donazioni. Riguardo alla tassazione in concreto applicabile, infatti, pur rimanendo l'imposta di registro l'unica imposta in vigore tra le due sopra menzionate e, quindi, di fatto, l'unica applicabile, non bisogna tuttavia dimenticare che la soppressione dell'imposta di donazione non significa in assoluto eliminazione di qualsiasi tipo di imposizione sugli atti di donazione.

Da quanto sopra esposto consegue che, anche ora, è assai rilevante stabilire, ai fini della tassazione del *trust* costituito con atto tra vivi, se lo stesso possa essere assimilato ad una donazione, perché, in tal caso, un rapporto di parentela fra i soggetti coinvolti può ancora significare assoluta mancanza di imposizione fiscale.

In materia è intervenuto il Secit il quale, argomentando dalle caratteristiche di liberalità del trasferimento di beni, che comporta anche, come effetto, la decurtazione definitiva del patrimonio del disponente, ha ritenuto che il *trust* sia attratto dalla disciplina sulle donazioni prevista dall'art. 809 c.c. e, sotto il profilo fiscale, assoggettabile all'imposta sulle donazioni. Per quanto riguarda poi l'individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, il Secit ha ritenuto, anche in questa ipotesi, applicabile il trattamento tributario della sostituzione fedecommissaria, analogamente a quanto previsto per il *trust* testamentario, e ciò in forza del richiamo operato dall'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 346/90 alle disposizioni contenute nell'art. 45 del medesimo decreto e sempre facendo salvo, anche in questo caso, l'eventuale applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 346/90.

Lo stesso Secit ha precisato anche che, “nel caso in cui l'atto di costituzione di *trust* non contempri la contemporanea attribuzione di un patrimonio, dovrebbe rendersi applicabile l'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986” (applicazione dell'imposta di registro in misura fissa). L'assimilazione del *trust* alla donazione, sia sotto il profilo civilistico che tributario, è stata condivisa anche da parte di dottrina e di giurisprudenza. Non manca, infatti, chi osserva che “con l'atto di costituzione del *trust* si possono perfezionare due atti di liberalità, un trasferimento fiduciario gratuito sottoposto all'onere di gestire i beni, attribuirne eventualmente il risultato economico ai beneficiari, ai quali poi definitivamente ritrasferire il bene medesimo e una donazione vera e propria di diritti rilevanti fiscalmente in sede di determinazione della base imponibile”. Soggetti passivi dell'imposizione sarebbero “rispettivamente i *trustees* in quanto fiduciari-donatori e i beneficiari in quanto donatari dei corrispondenti diritti ai benefici previsti nel *trust*”, in proporzione alle corrispondenti attribuzioni, argomentando dall'art. 5 e 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990.

La commissione Sudi Tributarie del C.N.N., tuttavia, non condivide l'opinione di chi assimila alla donazione il negozio dispositivo dal *settlor* al *trustee* e ciò ragionando sia sotto il profilo della causa che sotto il profilo degli effetti. Il *settlor*, infatti, non è mosso da un intento di liberalità nei confronti del *trustee* - scelto solo come persona di fiducia alla quale affidare l'amministrazione di alcuni beni in funzione di un programma predeterminato - ma piuttosto da un intento di liberalità nei confronti dei *beneficiaries* finali, intento che troverà realizzazione solo alla scadenza finale del *trust*, con l'atto dispositivo che il



*trustee* sarà obbligato a compiere, in virtù del rapporto fiduciario, nei confronti dei *beneficiaries*.

Ed inoltre, come è stato correttamente sottolineato, vi è una totale “inettitudine del *trustee* a manifestare una capacità contributiva propria con riferimento ai beni affidatigli fiduciariamente:” la sua titolarità dei beni “ha un contenuto economico-giuridico non corrispondente al diritto di proprietà” ed inoltre la sua funzione, pur nell’ambito dell’*intuitus personae*, è caratterizzata da una tendenziale fungibilità. Non pare, inoltre, possibile assimilare il negozio istitutivo di *trust* al contratto di donazione, neppure considerando il fatto che lo stesso comporta un depauperamento del patrimonio del *settlor*, sia perché questo effetto non è necessariamente collegato soltanto ad un contratto donativo, ma ben può verificarsi anche in atti a titolo gratuito non donativi, sia perché, nella fattispecie in esame, non si verifica un corrispondente arricchimento del patrimonio del *trustee*, in considerazione dell’effetto di segregazione dei beni in *trust* rispetto al suo patrimonio personale, nonché del fatto che egli non è il destinatario finale dei beni, ma la persona obbligata a trasferirli ai *beneficiaries*.

Vi è poi la posizione di chi ritiene comunque applicabile al *trust* l’imposta sui trasferimenti, da individuarsi a seconda della corrispondenza addirittura di entrambi gli atti di disposizione (dal *settlor* al *trustee* e dal *trustee* al beneficiario) alle singole fattispecie previste e disciplinate dal d.p.r. n. 131/86 in tema di imposta di registro o nella categoria residuale di cui all’art. 9, tariffa parte, allegata al suddetto decreto. A questa teoria è stato giustamente obiettato che la tassazione dovrebbe colpire soltanto l’ultimo trasferimento dal *trustee* ai *beneficiaries*, mentre “l’atto di dotazione, in quanto tale, nulla dice sulla causa dell’attribuzione ai beneficiari e si configura, pertanto, come atto neutro ai fini che qui interessano, non diversamente da come atto neutro è considerato il trasferimento di valori mobiliari alle società fiduciarie”. “La ragione o causa pratica del *trust* non sta nella attribuzione definitiva del diritto trasferito al *trustee*, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il *trustee* dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del *trust* e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.

Il *trustee*, in sostanza, non manifesta alcuna capacità contributiva”, non avendo la proprietà sostanziale del bene e non essendo il soggetto interessato all’operazione. “A ciò si aggiunga la considerazione che i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*, tanto che alla sua morte non concorrono a formare il *relictum* né, in caso di fallimento, la massa attiva. In sostanza il *trustee* non gode del diritto di proprietà al quale, nel nostro ordinamento, si collegano le norme fiscali, né si determina il presupposto impositivo del “trasferimento”, giacché quest’ultimo è il passaggio di un bene o diritto da un patrimonio all’altro, ciò che nella specie” non si verifica”.

In altri termini, “non dovrebbe essere assoggettato ad imposta proporzionale il trasferimento dal *settlor* al *trustee*, trattandosi di un’attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del *trust*”. Condividendo l’opinione, che si ritiene preferibile, di non considerare trasferimento l’atto dispositivo dal *settlor* al *trustee*, si conclude nel senso di ritenere lo stesso soggetto ad imposizione indiretta in misura fissa ex art. 11 tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86 in tema di imposta di registro, quale atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (oltre ad imposta ipotecaria e catastale, sempre in misura fissa, laddove se ne presentino i presupposti impositivi). “Se pertanto gli unici soggetti passivi di imposta sono i

*beneficiaries*, “solo prendendo in considerazione la posizione di costoro (e quindi solo in un secondo momento) sarà possibile stabilire quale sia l’imposta applicabile ed in che misura”.

“Nella maggior parte dei casi la causa dell’attribuzione ai beneficiari sarà ascrivibile tra quelle di liberalità”. “Qualora, invece, l’intento ultimo del disponente non sia ascrivibile nella categoria di quelli di liberalità, il trasferimento dal *trustee* ai beneficiari andrà sottoposto ad imposta di registro, con aliquota variabile a seconda del diritto che ne forma oggetto”. In tempi recenti, inoltre, l’atto istitutivo di *trust* è stato da più parti assimilato al fondo patrimoniale senza trasferimento di beni, disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c., considerando gli effetti di segregazione del patrimonio che ne derivano. Su questa linea è anche una recente sentenza del tribunale di Milano, che argomenta in base alle seguenti motivazioni: “dai connotati salienti del *Trust* ora enunciati emerge come l’ intestazione dei beni del *Trust* passi formalmente dal disponente al *Trustee* per costituire una “massa distinta” dal patrimonio di quest’ultimo, al quale viene posto un limite di disponibilità, in quanto essa è vincolata dalla destinazione stabilita nel *Trust*, così che il *Trustee* non ne possa disporre in proprio né essa possa essere aggredita dai creditori del *Trustee* o suscettibile di atti di disposizione anche *mortis causa* da parte del gestore.

Si tratta dunque di una sorta di “cristallizzazione” dei beni, sottratti al patrimonio del disponente, ma non entrati a far parte neppure del patrimonio del *Trustee*, che su di essi ha unicamente poteri e doveri di gestione fiduciaria nei termini stabiliti dall’atto istitutivo del *Trust*.” Il tribunale conclude che, “in presenza dei connotati sopra individuati, il *Trust* non possa essere assimilato ad un atto di trasferimento della proprietà o ad uno di quelli elencati all’art. 2643 del codice civile ovvero di cui all’art. 2465 del codice civile”, ma piuttosto pare assimilabile al fondo patrimoniale, “nel quale pure viene posto un limite – per il titolare formale di essi – alla disponibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato: fronteggiare i bisogni familiari”.

Diverso pare, poi, l’inquadramento del successivo atto di trasferimento col quale il *trustee* trasmetterà i diritti o i beni ai beneficiari finali. Questo atto realizza il vero risultato economico perseguito dal *settlor* e trasferisce, questa volta definitivamente e pienamente, il diritto di proprietà. Trattandosi quindi di un trasferimento vero e proprio sotto tutti i profili, pare corretto ritenerlo suscettibile di imposizione fiscale, che andrà ricercata nella causa propria del trasferimento, da individuarsi caso per caso, ma che normalmente sarà donativa (ora disciplinata dalla normativa di cui all’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383), con il trattamento tributario corrispondente al negozio che viene posto in essere.

Si segnala anche l’opinione di chi ritiene applicabile a tale atto l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% *ex art.* 9, tariffa parte prima, allegata al d.p.r. n. 131/86, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, considerando la sua natura di trasferimento “senza corrispettivo, ma in adempimento delle obbligazioni assunte con l’istituzione del *trust*”.

Non appare dubbia, invece, l’applicabilità della imposta di registro e non vi è conflitto di opinioni sulla tassazione del semplice negozio istitutivo del *trust*. Nella prassi, infatti, l’atto di istituzione e quello di dotazione sono, di norma, formalmente distinti ed il primo rappresenta un programma di future attribuzioni e non un atto dispositivo: talché va soggetto ad imposta in misura fissa. La enunciazione di un negozio istitutivo non registrato in un successivo negozio dispositivo in favore del *trustee*, comporterà la registrazione (nella stessa misura) in forza dell’art. 22 legge di registro.



In conclusione, la assoluta originalità dell'istituto del *trust* e la difficoltà di adattare alla sua disciplina la normativa fiscale del nostro ordinamento tributario, giustifica la mancanza di una sua significativa diffusione in Italia: d'altronde, la legislazione fiscale è quella che determina la convenienza economica dei negozi giuridici. Infatti il largo utilizzo del modello inglese del *trust* nei paesi della common law è stato superato da una ancor più ampia diffusione di *trusts* negli ordinamenti civilistici con la costruzione di un *trust* di modello internazionale: in molti paesi, infatti, sono state emanate leggi istitutive di *trusts* con le quali sono stati effettuati opportuni adattamenti diretti a conferire maggiore flessibilità nella applicazione pratica soprattutto accordando esenzioni fiscali ai rapporti riconducibili al *trust*. Il successo dell'istituto, pertanto, è legato in via principale, alla emanazione di una buona legge che disciplini il *trust*; giova comunque sapere che tra le proposte di legge italiane, quella che introduce una disciplina normativa più organica prevede (purtroppo) per il conferimento in *trust* l'aliquota di cui all'art. 1 della tariffa, fatta eccezione per i casi in cui il conferimento viene effettuato in ottemperanza a disposizioni di legge per i quali è prevista la tassa fissa.

#### 4. La trascrivibilità del trust.

L'articolo 39-*novies* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, come introdotto dalla legge di conversione, ha inserito nel codice civile il nuovo art. 2645-*ter*, che finalmente detta una disciplina del "negozio di destinazione", già oggetto di un approfondito dibattito dottrinale, prevedendone espressamente la trascrizione<sup>7</sup>.

La norma *de qua* rappresenta un esempio lampante del progressivo decadimento della tecnica legislativa, in quanto con una sola disposizione sono state contemporaneamente dettate norme sulla trascrizione relative oltre che ai beni immobili, anche ai beni mobili registrati; sui requisiti sostanziali di legittimità del vincolo di destinazione; sulla forma dell'atto costitutivo del vincolo; sull'azione a tutela dell'osservanza del vincolo; sugli utilizzi consentiti dei beni vincolati; sull'effetto di segregazione rispetto ai creditori, e quindi in tema di espropriazione forzata.

La nuova disposizione assume un'importanza straordinaria, in quanto incide in modo significativo sulla configurazione di numerosi istituti, ivi incluso lo stesso *trust*<sup>8</sup>. Infatti, con la nuova disposizione è stata introdotta la possibilità di creare un vincolo di destinazione "atipico", opponibile a terzi grazie allo strumento della trascrizione, ed è stata dettata una embrionale disciplina sostanziale del fenomeno (forma dell'atto istitutivo, durata, qualificazione degli scopi, identificazione dei

---

<sup>7</sup> Art. 2645-*ter*. - (*Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche*) – Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo»

<sup>8</sup> Su questo tema cfr. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, inedito, diffuso sulla R.U.N.

beneficiari, espressa disciplina dell'effetto di opponibilità e di segregazione, nonché disciplina dell'azione di adempimento).

Esistono però anche, innegabilmente, numerose lacune che possono essere colmate solo in modo approssimativo, e senza garantire all'istituto l'efficienza che una millenaria tradizione, uno studio assiduo dei temi e un'ininterrotta produzione giurisprudenziale hanno invece assicurato al trust di *common law*.

Vi è, innanzitutto, il problema della mancanza, in diritto italiano, di disposizioni che escludano espressamente i beni vincolati dalla *successione per causa di morte* e dal *regime patrimoniale della famiglia* del proprietario (fiduciario o meno).

In ogni caso, i primi commentatori hanno subito individuato, quale primo e più evidente risultato del nuovo art. 2645-ter c.c., la definitiva legittimazione in Italia dell'istituto del trust<sup>9</sup>, attraverso il riconoscimento della sua trascrivibilità. Peraltro già prima della novella in assenza di pronunce di legittimità, la giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria, e la dottrina prevalente<sup>10</sup>, si erano peraltro pronunciate a favore della trascrivibilità, ritenendo a tal uopo sufficiente la previsione dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ("Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo").

Non mancavano peraltro autorevoli opinioni in senso contrario<sup>11</sup>, e questo - unitamente al problema della conoscenza della legge straniera regolatrice del *trust* - contribuiva a scoraggiare molti operatori pratici dall'utilizzare lo strumento del *trust*, pur adatto al fine di soddisfare innumerevoli interessi meritevoli di tutela, che sovente non potevano trovare negli istituti del diritto interno strumenti giuridici ugualmente idonei. D'altra parte, tra coloro che ammettevano la trascrivibilità, vi era chi ammetteva che il vincolo derivante dal *trust* non poteva fondare la propria opponibilità ai terzi sulla trascrizione (alla quale venivano, in sostanza, riconosciuti effetti di mera pubblicità notizia): ciò costringeva ad ipotizzare una opponibilità *ex lege* del *trust*, che finiva per privare la trascrizione di una reale funzione giuridica.

Il nuovo art. 2645-ter c.c. *non incide sulla questione dell'ammissibilità del trust interno*, cioè del *trust regolato da legge straniera in assenza di altri "elementi di estraneità"*: questione di natura squisitamente internazional-privatistica, da risolversi alla luce degli argomenti interpretativi già sviluppati

---

<sup>9</sup> BUSANI, *Il trust aumenta le garanzie per i patrimoni*, in *Il Sole 24 Ore*, 11 febbraio 2006, p. 23; ID., *I notai ammettono il trust interno*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 febbraio 2006, p. 29.

<sup>10</sup> Per il dibattito dottrinale sul punto, cfr. CERIO, *La trascrizione del trust interno auto-dichiarato su beni immobili o complessi di beni immobili*, in *Trusts*, 2005, p. 185; PALMIERI, *Trasferimento al trustee contestuale all'istituzione del trust*, in *Trusts*, 2004, p. 641; STEIDL, *Trasferimento a trustee e vincolo del trust*, in *Trusts*, 2004, p. 317; MONTI, *Trust unilaterale e trascrizione*, in *Trusts*, 2003, p. 480; PALAZZO, *Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust*, in *Trusts*, 2002, p. 337; PICCOLI, *Trascrizione dell'acquisto immobiliare del trustee*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 227; PICCOLI-CORSO-DOLZANI, *La trascrizione degli atti riguardanti trusts*, in *Riv. not.*, 1995, p. 1389; SALVATORE, *Note su alcuni problemi in ordine alla trascrizione e ai riflessi fiscali connessi alla qualificazione del trust*, in C.N.N., *Esercizio di poteri gestori nel contesto internazionale*, Milano 1996.

<sup>11</sup> Cfr. soprattutto GAZZONI, *Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 953; GAZZONI, *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *Riv. not.*, 2002, p. 1107; GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 11.

dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale disposizione *sembra, invece, risolvere definitivamente il problema della trascrivibilità del trust*, contenendo una norma che - oltre a legittimare espressamente la trascrizione di atti di destinazione - prevede testualmente ed in linea generale il "fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione", e dispone specificamente la preclusione dell'esecuzione forzata sui beni oggetto di vincolo, salvo che per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

Diviene ora possibile strutturare - sia pure nei limiti temporali e causali disegnati dall'art. 2645-ter c.c. - un diritto di "proprietà fiduciaria", realmente "funzionalizzato" al perseguimento di specifici interessi meritevoli di tutela, la cui violazione legittima qualunque interessato a reagire facendo valere *erga omnes* l'inefficacia dell'atto compiuto in contrasto con il vincolo di destinazione.

L'art. 2645-ter c.c. prevede solamente i requisiti necessari al fine di operare la trascrizione del vincolo di destinazione, o detta anche, autonomamente, i requisiti sostanziali di legittimità del vincolo per il diritto italiano? È evidente che, a seconda che si riconosca o meno un'autonomia alle norme prescrittive di requisiti sostanziali, rispetto a quelle che riguardano la trascrizione in senso stretto, ne risentirà la questione dei limiti entro i quali un *trust* regolato da una legge straniera può considerarsi trascrivibile. Ciò perché la trascrizione è comunque disciplinata - a prescindere dalla legge che disciplina i requisiti di forma e di sostanza del trust - dalla legge italiana, quale *lex rei sitae* (art. 55 della legge 31 maggio 1995 n. 218).

Ad esempio, il requisito della *durata del vincolo*, posto dall'art. 2645-ter (durata non superiore a novanta anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria) potrebbe essere inteso come requisito ai fini della trascrizione, nel qual caso rimarrebbe preclusa la trascrizione relativa a trusts governati da leggi che non prevedono limiti di durata, o che consentono una durata maggiore.

Ulteriore problema è quello della *forma dell'atto istitutivo* del trust: se la previsione della forma pubblica, contenuta nell'art. 2645-ter c.c., è da intendersi - come sembra - quale requisito per la trascrizione, la stessa potrebbe ritenersi preclusa ai trusts istituiti in paesi di *common law*, che non conoscono l'atto pubblico, con scrittura privata, poi depositata negli atti di un notaio italiano ai sensi dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Sembra però assurda un'interpretazione che individui nei suddetti limiti "sostanziali" di durata e di scopo requisiti finalizzati esclusivamente alla trascrizione. Si tratta invece, con tutta evidenza, di *requisiti attinenti alla sostanza del vincolo di destinazione*, che come tali sono disciplinati da altre disposizioni: rispettivamente, dalla legge regolatrice della sostanza del *trust* (artt. 6 e 7 della Convenzione dell'Aja), le quali ultime possono legittimamente prevedere requisiti diversi da quelli prescritti dall'art. 2645-ter c.c., che non è norma di diritto internazionale privato, ma unicamente norma di diritto interno italiano. Del resto, la conclusione suesposta deriva pianamente dalla lettura della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, che qualifica espressamente come materie rientranti nell'ambito di applicazione della legge regolatrice del trust quelle relative alla durata del trust (art. 8, lett. *f*), e che equipara i trusts "istituiti nell'interesse di un beneficiario" a quelli creati "per un fine specifico" (art. 2, comma 1).

Per quanto riguarda la *forma dell'atto*, la previsione della forma pubblica, contenuta nell'art. 2645-ter, interpretata come requisito per la trascrizione e non come requisito per l'esistenza e la validità dell'atto, sembrerebbe condurre, a prima vista, all'impossibilità di legittimare forme meno rigorose previste da leggi straniere (stante l'applicabilità alla pubblicità della legge italiana, a norma dell'art.

55 della legge n. 218/1995). Occorre, però, tener conto della vigenza della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, la cui applicazione verrebbe di fatto vanificata se non si consentisse l'opponibilità ai terzi dei trusts costituiti all'estero; tenendo altresì conto che, secondo l'interpretazione prevalente, la forma dell'atto istitutivo del trust è regolata dalla legge applicabile alla sostanza del trust. Oltretutto, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione medesima, "il *trustee* che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo". Sembra eccessivo ravvisare un "divieto" o una "incompatibilità", ai sensi della Convenzione, nella disposizione di diritto interno che richiede la forma dell'atto pubblico.

In conclusione, *qualsiasi trust che sia riconosciuto in Italia in conformità alle previsioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 deve ritenersi trascrivibile* a norma dell'art. 2645-ter c.c., e ciò anche laddove i requisiti di sostanza e di forma, prescritti dalla legge regolatrice, non coincidano con quelli ricavabili dall'art. 2645-ter stesso. Questa non è, del resto, una novità: è caratteristica del diritto internazionale privato quella di recepire gli istituti stranieri nella loro originaria configurazione, come modellata sulla base delle norme giuridiche materiali richiamate dalle norme di conflitto applicabili; l'adattamento dei suddetti istituti stranieri ha luogo solo quando strettamente indispensabile. La recezione, nei termini suindicati, riguarda non solo le norme straniere, ma anche gli atti validamente formati all'estero, la cui circolazione è assicurata dalle norme di diritto internazionale privato e processuale.

Da quanto sopra esposto consegue che il trust riconosciuto a norma della Convenzione dell'Aja è trascrivibile in Italia. Gli *effetti della trascrizione* sono - a norma dell'art. 55 della legge n. 218/1995 - quelli indicati dall'art. 2645-ter c.c.: cosicché è ormai testuale l'*opponibilità del vincolo del trust quale effetto della trascrizione*, e la "*segregazione*" del patrimonio del trust nei confronti dei creditori del trustee, che non potranno quindi espropriare i beni in trust se non per debiti contratti in conformità al relativo scopo.

Il requisito della meritevolezza potrebbe apparire pleonastico, in quanto già previsto in materia di contratti, ed estensibile anche agli atti unilaterali (art. 1324 c.c.). In realtà, dato che il vincolo di destinazione non è che uno "schema astratto", con contenuto "atipico", e può prestarsi ad utilizzi disparati, e dato soprattutto che l'inopponibilità a terzi e la segregazione che ne derivano danno luogo ad un fenomeno di separazione patrimoniale a danno dei creditori del proprietario del bene, con questa precisazione il legislatore ha voluto subordinare la prevalenza degli interessi del beneficiario del vincolo, rispetto a quelli dei creditori del proprietario ed agli altri terzi, alla condizione che i suddetti interessi del beneficiario siano "meritevoli di tutela", e quindi che il sacrificio dei creditori sia da ciò giustificato<sup>12</sup>. In altri termini, la deroga al principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. presuppone sia che il vincolo sia adeguatamente conoscibile da parte dei creditori del disponente (*requisito formale*), sia che detto vincolo sia costituito per un interesse "meritevole di maggior tutela" rispetto a quello dei medesimi creditori (*requisito sostanziale, o assiologico*).

Infatti, stante il principio del *numerus clausus* dei diritti reali, la tipicità di questi ultimi si pone come garanzia del principio di libera circolazione dei beni;

---

<sup>12</sup> Per tale esigenza, cfr. QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., p. 18, e p. 311; BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 212.

principio che l'ordinamento sacrifica solo a fronte di interessi dotati di un grado di meritevolezza idoneo. Il filtro di meritevolezza assolve, quindi, una ulteriore funzione, analoga a quella svolta dall'art. 1379 c.c., che subordina la validità del divieto convenzionale di alienazione alla sussistenza di un "apprezzabile interesse di una delle parti"<sup>13</sup>; in altri termini, il sacrificio di questi ultimi interessi è stato legittimato una volta per tutte dal legislatore con l'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., agli effetti del quale è sufficiente individuare - per legittimare la nascita di un vincolo reale di destinazione - un interesse "sufficientemente serio da prevalere sull'interesse economico generale"<sup>14</sup>, che può essere sia di natura patrimoniale che di natura morale (ad esempio un interesse di natura familiare, o l'interesse del donante ad evitare danni al donatario a causa della di lui inesperienza o prodigalità), e può eventualmente appartenere anche ad un terzo<sup>15</sup>.

Naturalmente, ciò non toglie che, in concreto, il *trust* possa manifestare, di volta in volta, ragioni di contrasto con una o più norme dell'ordinamento italiano quando, ad esempio, venga usato per fini elusivi, ovvero che esso sconti difficoltà operative; in tali circostanze i giudici hanno il dovere di intervenire con gli strumenti che la Convenzione (nel caso la si ritenga applicabile) e/o l'ordinamento nazionale mettono a loro disposizione; la qual cosa conferma come il *trust* oggi vada inteso e trattato per quello che è: un istituto pienamente operante nel nostro ordinamento che soggiace a tutti i limiti da questo posti all'autonomia privata. La necessaria valutazione di meritevolezza degli interessi, comunque, *valorizza il ruolo del notaio*, il quale dovrà procedervi sulla base degli elementi a sua conoscenza e di quelli comunicatigli dalle parti.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto istitutivo di *trust* è opportuno rilevare che non è possibile fornire uno schema di atto istitutivo di *trust* stante la molteplicità delle finalità e delle varianti che possono verificarsi nel caso concreto<sup>16</sup>. Per tali motivi appare più agevole indicare le disposizioni generali che è preferibile che vengano inserite nell'atto istitutivo di *trust* e che vengono qui di seguito riportate<sup>17</sup>.

*Parte prima: disposizioni generali:*

- Premessa; Istituzione e denominazione del *trust*; Scopo del *trust*; Legge regolatrice del *trust*; Luogo di amministrazione del *trust*; Revocabilità o irrevocabilità; Modifiche del *trust*; Durata del *trust*; Forma degli atti relativi al *trust*; Libri e registri del *trust*; Libro degli eventi del *trust*; Giurisdizione in caso di controversie tra i soggetti del *trust*; Spese del *trust*;

*Parte seconda: i trustees.*

- Nomina ed individuazione dei trustees; Poteri dei trustees; Delega dei poteri dei trustees; Investimenti dei trustees; Obbligazioni dei trustees; Riservatezza; Rendiconto; Conflitto d'interessi dei trustees; Responsabilità dei trustees;

---

<sup>13</sup> Per la necessità di tale valutazione, cfr. invece QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., p. 331 ss., il quale, prima della recente riforma, in assenza quindi di una disposizione corrispondente all'attuale art. 2645-ter c.c., riteneva che l'interprete debba farsi carico di individuare la gerarchia dei valori inderogabili dell'ordinamento giuridico, sacrificando l'interesse alla tutela del credito - espressione di un principio di rango costituzionale - solo in presenza di altri interessi anch'essi di rango costituzionale, di natura economica o meno.

<sup>14</sup> CHIANALE, *Vincoli negoziali di indisponibilità*, cit., p. 202.

<sup>15</sup> CHIANALE, *Vincoli negoziali di indisponibilità*, cit., p. 211, ove si richiama quale esempio la giurisprudenza francese che ritiene legittimo il vincolo di non alienare a tutela dell'interesse di un terzo, creditore di una rendita.

<sup>16</sup> In tal senso, LUPOI, *L'atto istitutivo di trust*, Milano, 2006.

<sup>17</sup> Trattasi dell'elencazione fornita da PETRELLI, *Formulario Notarile Commentato*, vol. 3, tomo 1, Milano, Giuffrè.

Dimissioni dei trustees; Revoca dei trustees; Morte dei trustees; Compenso dei trustees.

*Parte terza: il guardiano del trust.*

- Individuazione del guardiano; Poteri e obbligazioni del guardiano; Successione nell'ufficio di guardiano; Compenso del guardiano.

*Parte quarta: i beneficiari.*

- Individuazione dei beneficiari. Beneficiari iniziali e finali; Irrevocabilità o revocabilità della designazione dei beneficiari; Diritti dei beneficiari; Disponibilità dei diritti dei beneficiari; Morte dei beneficiari.

*Parte quinta: il disponente.*

- Individuazione del disponente; Prerogative riservate al disponente; Lettere di desiderio (*letters of wishes*); Morte del disponente.

*Parte sesta: i beni in trust.*

- Individuazione dei beni in trust; Ulteriori apporti da parte di terzi nel trust; Effetto di segregazione e divieto di confusione dei beni del trust; Alienazione indebita dei beni del trust; Intestazione fiduciaria dei beni del trust a terzi; Modalità di custodia dei beni; Utilizzo e godimento degli immobili in trust; Redditi dei beni in trust; Accumulazione dei redditi del trust.

*Parte settima: cessazione del trust.*

- Cause di cessazione del trust; Destinazione finale dei beni in trust;

- *Parte ottava: regime fiscale.*

- Residenza fiscale del trust; Soggettività ai fini tributari del trust; Pagamento di imposte.